



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N. 1555

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1208 del 21/11/2022)

***“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 DELLA
REGIONE UMBRIA (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023)”***

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 21/11/2022

Trasmesso alla I (referente), II e III (consultiva) Commissione Consiliare Permanente il 21/11/2022



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1208 SEDUTA DEL 21/11/2022

OGGETTO: Adozione DDL: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2023)”.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Assente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Dr. Luca Conti

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 15 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
TABELLA A).
TABELLA B).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto D.D.L. “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2023)” presentata dal Direttore della Direzione Regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall’Assessore Paola Agabiti avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2023)”;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25/07/2022, n. 9, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria.”.

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il parere favorevole al disegno di legge in oggetto espresso dal Comitato legislativo nella seduta del 18/11/2022;

Ritenuto di approvare e presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge affinché sia esaminata e discussa insieme al disegno di legge di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi e del fatto che la legge in oggetto costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio di previsione 2023-2025;

Ritenuto di provvedere all’approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l’allegato disegno di legge, avente per oggetto: "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2023) e la relazione che lo accompagna, dando mandato alla Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all’Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare l’Assessore al Bilancio della Regione a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e assumere tutte le iniziative necessarie.
-

Oggetto: Adozione DDL: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2023)”.

RELAZIONE

Ai sensi del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” di cui all’allegato 4/1, paragrafo 7, del D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii., le Regioni *adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.*

Ai sensi medesimo principio e dell’articolo 27 della legge regionale 28/02/2000, n.13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) come modificata con l.r. 25/07/2022, n. 9, la legge di stabilità regionale provvede anche, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione e altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. a norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- g. a norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione dei vincoli di finanza pubblica.

Le spese autorizzate trovano allocazione nel bilancio triennale 2023-2025 e alle stesse è garantita la copertura finanziaria nel rispetto del principio di unità del bilancio nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell’art. 40 del D.lgs.118/2011, come riportato all’allegato 6 al DDL “Bilancio di previsione 2023-2025” recante il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

Il disegno di legge di stabilità deve essere esaminato e discusso insieme al disegno di legge di bilancio nella stessa seduta ed approvato prima del medesimo, in considerazione del fatto che la Legge in oggetto costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio.

Durante l’iter consiliare al presente disegno di legge è possibile apportare emendamenti nel rispetto dell’invarianza del saldo netto da finanziare, nel senso che, nel rispetto del vincolo degli equilibri di bilancio, ogni incremento di spesa deve trovare finanziamento in una corrispondente riduzione di autorizzazione di spesa esistente o aumento di entrate;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli effetti degli emendamenti al disegno di legge di stabilità devono essere ribaltati, attraverso apposite note di variazione, sul ddl del Bilancio di previsione.

Il presente disegno di legge di stabilità regionale è composto, pertanto, da **10** articoli e, nello specifico, stabilisce quanto segue:

L'articolo 1 (Finalità) al primo comma ribadisce le finalità della legge di stabilità quale strumento di programmazione operativo con cui si realizza la manovra di finanza regionale per il periodo 2023-2025. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni normative richiamate, al **comma 2** autorizza il rifinanziamento delle spese elencate nella allegata **Tabella A)** relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa non aventi carattere di continuità o obbligatorietà che sono state rifinanziate nel bilancio 2023-2025. Il rifinanziamento di tutte le altre leggi regionali di spesa avente carattere di continuità è disposto, invece, con la legge di bilancio regionale.

Al **comma 3** viene autorizzata la rimodulazione degli stanziamenti destinati in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in relazione alle autorizzazioni di spese disposte con le leggi regionali di spesa pluriennale elencate nella **Tabella B)** allegata al DDL.

L'articolo 2 (Diritti annuali di cui all'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22) è finalizzato a dare attuazione al comma 4-bis dell'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), in base al quale, a decorrere dal 2017, l'importo unitario dei diritti annuali di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 29 "è stabilito con la legge di stabilità regionale, ai sensi dell'Allegato n. 4/1 punto 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Attualmente l'importo di tali diritti annuali risulta ancora quello stabilito nel 2008 ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della stessa l.r. 22/2008, il quale dispone che "per l'anno 2008 l'importo unitario dei diritti annui di cui all'articolo 29, commi 1 e 2 sono stabiliti, rispettivamente, in misura di euro 50,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in concessione e in misura di euro 1,00 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata".

L'adeguamento del diritto annuo, nella misura proposta dalla presente disposizione, sui volumi utilizzati e sulla superficie permanente concessa potrebbe portare ad un incremento stimato delle relative entrate regionali di circa euro 280.000,00.

La quantificazione di tale incremento è stata stimata sulla base degli introiti relativi all'anno 2022, commisurati ai dati del 2021, come di seguito indicato:

Entrate da diritti di concessione di giacimenti
--

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

superficie concessa in ettari	diritto 2022 euro 50,95 (50,00 + adeg. ISTAT 1,9%)	diritto 2023 euro 60,00	stima maggiore entrata
2.693	137.208,35	161.580,00	24.371,65
Entrata da diritti da imbottigliamento acque minerali			
metri cubi utilizzati anno 2021	diritto 2022 euro 1,02 (1,00 + adeg. ISTAT 1,9%) al netto sconto vetro	diritto 2023 euro 1,20 al netto sconto vetro	stima maggiore entrata
1.431.057	1.448.561,16	1.704.189,60	255.628,44
Totale stima maggiore entrata			280.000,09

Lo sconto applicato per la quantità di acqua imbottigliata in vetro, previsto all'articolo 29, comma 3 della l.r. 22/2008 nella misura del 50% sui volumi imbottigliati in vetro, è stato stimato per il 2023 tenendo conto degli stessi volumi del 2021 pari a 21.798 metri cubi ai quali corrisponde lo sconto di euro 11.116,98 nel 2022 e di euro 13.078,00 nel 2023 sulla base del nuovo canone.

Tale entrata è iscritta in bilancio, ai sensi dell'articolo 40, comma 4 quater della citata l.r. n. 22/2008 al Titolo 3, Tipologia 0100 del bilancio di previsione 2023-2025 (capitolo 02550_E).

Si precisa, inoltre, che, come previsto all'articolo 29 e al comma 4 ter dell'articolo 40 dell' l.r. n. 22/2008, in corrispondenza delle entrate in oggetto, è prevista l'assegnazione di un contributo ai Comuni i cui territori sono interessati dalle concessioni, sulla base di progetti finalizzati alla salvaguardia e alla tutela delle risorse idriche, nonché alla valorizzazione e all'eventuale riqualificazione ambientale e urbana dei territori, pari al 30% dei canoni introitati dalla Regione, di cui una quota pari al 25% per spese correnti e il 75% per spese di investimento.

Di conseguenza, nel Bilancio di previsione 2023-2025 sono stati adeguati gli stanziamenti di tali spese nella misura prevista rispetto all'incremento di entrata stimato. Tali spese, ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 40 della l.r. n.22/2008, sono imputate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" del Bilancio di previsione 2023-2025 (capitoli di spesa B5409_S e A8577_S). Il relativo impegno di spesa è subordinato, ai sensi del comma 4 quinquies del medesimo articolo 40 della l.r. 22/2008, al preventivo accertamento delle entrate in oggetto e alla presentazione dei progetti da parte dei Comuni.

L'articolo 3 (Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive) dispone l'incremento di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023 e di 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2024-2025 delle risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo dei livelli di assistenza sanitaria extra LEA, da destinare al finanziamento degli indennizzi dovuti ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a seguito di trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati di cui alla legge 210/1992. Tali spese, prima finanziate dallo Stato sono dal 2015 a carico delle Regioni, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La spesa autorizzata all'articolo 10 del presente DDL trova copertura nello stanziamento della Missione 13, Programma 02, Titolo 1 al capitolo di spesa A2272_S "Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento, con risorse regionali, di livelli di assistenza sanitaria superiori ai L.E.A. da destinare alle spese di cui alla legge 210/1992 (art.6, l.r. 25/09/2013, n.18)".

L'entità delle risorse aggiuntive che la Regione destina per il finanziamento degli extra LEA ivi incluse le risorse di cui all'articolo 3 del presente DDL può essere rideterminato sulla base delle risorse disponibili nel bilancio regionale e della quantificazione del fabbisogno, per queste ragioni il comma 3 dell'articolo in oggetto rinvia, per gli anni successivi al 2025, la quantificazione del finanziamento aggiuntivo alla legge di approvazione del bilancio di previsione regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 118/2011.

L'articolo 4 (Contributo all'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto) prevede la concessione di un contributo annuale di euro 70.000,00 all'Associazione Laboratorio di Diagnostica per i beni culturali, costituita nell'anno 2005 tra il Ministero della cultura (MIC), la Regione Umbria, il Comune di Spoleto e il Dipartimento di Chimica dell'Università di Perugia.

Gli obiettivi dell'Ente sono, in sintesi, la promozione e lo svolgimento di attività di analisi e valutazione dello stato di conservazione dei beni culturali; la predisposizione di metodologie e modelli di valutazione, monitoraggio e prevenzione; l'organizzazione di attività di pronto intervento in situazione di emergenza e di manutenzione programmata (art. 3 Statuto dell'Associazione).

Per garantire la continuità delle attività e far fronte ai costi di gestione e di funzionamento della sede, la Regione ha già autorizzato, con l'articolo 9 della LR 28 novembre 2020 n. 12 (Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 con modificazione di leggi regionali), a favore dell'Associazione un contributo annuale di euro 50.000,00 per gli anni 2020, 2021 e 2022. Per l'anno 2022 il contributo regionale è stato integrato con ulteriori euro 20.000,00 con l'articolo 16 della legge di assestamento n. 13 del 29 luglio 2022.

La insufficienza di risorse finanziarie aveva determinato, dall'anno 2019, un periodo di forzata sospensione delle attività del Laboratorio, che sono state poi nuovamente avviate, a decorrere dall'aprile 2020, a seguito della costituzione del nuovo CDA e in virtù di convenzioni e commissioni di Enti pubblici e privati operanti sul territorio regionale e nazionale. Così, già nel primo anno di ripresa delle attività, sono state eseguite importanti indagini diagnostiche a Tarquinia, su commissione privata, e a Roma, presso Villa Farnesina, per conto dell'Accademia Nazionale dei Lincei, incarico che ha costituito l'occasione per la scoperta del "blu egizio", pigmento utilizzato da Raffaello nel Trionfo di Galatea.

Negli anni 2021 e 2022 le attività sono ulteriormente aumentate e sono stati stipulati e rinnovati accordi di collaborazione con il POST Perugia, con le Università di Urbino e di Pavia, con la Galleria Borghese di Roma, con l'Istituto Superiore per la Conservazione e il restauro (I.S.C.R.) e con la Soprintendenza di Rieti.

In vista delle celebrazioni previste per l'anno 2023, in occasione del cinquecentenario della morte di Pietro Vannucci, detto Il Perugino, l'Associazione ha presentato al Comitato nazionale appositamente istituito con decreto n. 51 del 2022 del Ministero della Cultura, un articolato e innovativo progetto denominato "Luce e colore nel Rinascimento umbro: da Perugino a Raffaello. Indagini diagnostiche sulla materia e tecniche esecutive" che è stato ammesso a finanziamento, per l'importo di euro 52.550,00. Lo stesso progetto ha ottenuto inoltre il cofinanziamento da parte della Fondazione Perugia, per un importo fino a euro 150.000,00.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le risorse finanziarie derivanti dalle attività svolte dal Laboratorio non sono però sufficienti a coprire i costi generali di funzionamento della sede, che per lo svolgimento delle proprie attività utilizza una preziosa e sofisticata strumentazione di proprietà dell'Associazione e 2 unità di personale part-time altamente qualificato e specializzato nell'ambito della diagnostica e della ricerca nel settore dei beni culturali.

Il contributo regionale garantisce la continuità operativa dell'Associazione, la quale, non avendo per Statuto scopo di lucro, per continuare ad operare e affermarsi sempre più autorevolmente quale punto di riferimento nelle indagini diagnostiche non invasive ha necessità di essere "assistita" da contributo pubblico economico stabile.

La contribuzione pubblica appare "adeguata", "proporzionata" e senz'altro legittima in quanto finalizzata a sostenere attività espletate a tutela di un rilevante interesse pubblico generale.

Non vi è dubbio, infatti, che la disponibilità di un contributo annuo può rappresentare la valida misura per far sì che il patrimonio di conoscenze scientifiche e culturali creato in circa venti anni di attività e la preziosa strumentazione tecnica di proprietà dell'Associazione non vadano dispersi e vanificati, ma trovino, al contrario, nuove opportunità di consolidamento, di crescita e di valorizzazione, al servizio della comunità culturale e soprattutto al fine di tutelare il rilevante interesse pubblico generale alla conservazione dei beni culturali, costituzionalmente e statutariamente previsto.

L'onere finanziario derivante dalla disposizione determinato in euro 70.000,00 trova copertura negli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione regionale 2023-2025 della Missione 05, Programma 02, Titolo 1 (capitolo di spesa 00744_S).

L'articolo 5 (Sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva del Comune di Perugia) prevede il sostegno agli investimenti del Comune di Perugia a titolo di cofinanziamento delle spese per l'adeguamento e la ristrutturazione del palazzetto dello sport Palabarton (ex Giuseppe Evangelisti) sito a Pian di Massiano.

L'impianto sportivo è pressoché l'unica struttura della Regione al coperto che risulta idonea, anche in termini strutturali, per lo svolgimento di eventi sportivi e manifestazioni di livello internazionale con una capienza di posti a sedere fino a 5000 spettatori.

Gli ulteriori interventi si rendono necessari per la definizione del potenziamento impiantistico e della sicurezza del PalaBarton, con il fine di raggiungere la piena polifunzionalità dell'impianto sportivo, anche attraverso un impianto che renda più efficiente i sistemi di riscaldamento, integrati con quelli di raffreddamento, oltre a prevedere adeguate uscite di sicurezza e un apparato di videosorveglianza.

Il contributo regionale è assegnato a cofinanziamento dei lavori che il comune finanzia con propri fondi, pari ad euro 1.295.000,00 al fine di ottenere l'autorizzazione per poter ospitare eventi di risonanza internazionale quali ad esempio gli europei di volley maschili del 2023, avendo la FIPAV individuato Perugia come una delle sedi ospitanti.

Tali eventi daranno lustro alla città e all'intera Regione, portando un incremento non solo in termini turistici ma anche di visibilità internazionale.

La spesa autorizzata trova copertura nelle risorse iscritte nel Bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023 della Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2. (capitolo di spesa B4138_S).

L'articolo 6 (Ulteriori modificazioni alla l.r. 23 dicembre 2011, n.18) interviene sull'articolo 64 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), che reca disposizioni sui commissari liquidatori delle comunità montane.

I vigenti commi 3 e comma 9 bis dell'articolo 64 della LR 18/2011 prevedono che la remunerazione dei commissari liquidatori sia a carico del bilancio della gestione straordinaria delle comunità montane in liquidazione.

La modifica proposta prevede che al pagamento del compenso e degli eventuali oneri e rimborsi dei commissari liquidatori si faccia fronte con gli stanziamenti specificatamente autorizzati nel bilancio regionale per il finanziamento dei costi connessi alla liquidazione delle Comunità montane dall'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 28 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità regionale 2018).

Gli oneri finanziari relativi alle spese del commissario liquidatore sono assicurati nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con la LR 18/2017 alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale 2020-2022, capitolo di spesa 00743_S (Fondo per la gestione della liquidazione delle Comunità montane).

Gli **articoli 7 e 8** ottemperano agli impegni assunti con il MEF a riscontro delle osservazioni formulate sulla l.r. n. 11/2022 e sulla l.r. n. 12/2022.

In particolare, viene attuato l'impegno assunto, a riscontro delle osservazioni formulate, di modificare la norma finanziaria delle due leggi regionali prevedendo l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria per gli esercizi 2023 e 2024.

L'articolo 7 (Modificazioni alla l.r. n. 11/2022) (Sostegno alle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine) autorizza, pertanto, negli esercizi 2023, 2024 e 2025 la spesa di euro 20.000,00 con le risorse regionali allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1, del bilancio regionale di previsione 2023-2025 (capitolo di spesa 05227_S).

L'articolo 8 (Modificazioni alla l.r. n. 12/2022) (Istituzione dell'Osservatorio regionale sul welfare aziendale e istituzione della giornata regionale del welfare aziendale), autorizza, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 5.000,00 con le risorse regionali allocate a titolo di trasferimento per le spese di funzionamento dell'Assemblea Legislativa, alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025, (capitolo di spesa 00100_S) gravando in tal modo sulle risorse destinate al bilancio dell'Assemblea legislativa come già previsto per il 2022 dalla medesima legge regionale.

L'articolo 9 (Copertura finanziaria) indica le modalità di copertura finanziaria delle autorizzazioni disposte dalla legge ed individuate nelle risorse riportate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2022-2024, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

L'articolo 10 (Disposizione sull'efficacia) dispone la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni dettate dalla legge dal 1 gennaio 2023.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023).”

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2023-2025, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.
2. Per il triennio 2023-2025 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui alla allegata Tabella A) “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” e dell’articolo 27, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria).
3. Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nella allegata Tabella B), nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014) e dell’articolo 27, comma 2, lettera d) della l.r. 13/2000.

Art. 2

(Diritti annuali di cui all'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. A decorrere dall'anno 2023 l'importo unitario dei diritti annuali di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è stabilito, rispettivamente, in misura di euro 60,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in permesso o in concessione, e in misura di euro 1,20 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente imbottigliata o comunque utilizzata, nel processo di confezionamento di acque o bibite analcoliche imbottigliate.

Art. 3

(Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive)

1. Le risorse di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2013, n.18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge di contabilità (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) sono integrate di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il finanziamento delle spese per indennizzi a favore dei soggetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di *emoderivati*).

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell'ambito degli stanziamenti 2023-2025 della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025.

3. Per gli anni successivi, l'entità del finanziamento di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale ai sensi dell'articolo 38,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

comma 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 4

(Contributo ordinario all'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto)

1. La Regione, in coerenza con gli articoli 10 e 11 dello Statuto regionale, attribuisce un contributo annuale a favore dell'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto, riconoscendone il ruolo che la stessa svolge a livello locale e nazionale per la conservazione dei beni culturali, mediante attività scientifiche di analisi e monitoraggio finalizzate anche alla prevenzione.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata per ciascuno degli anni del triennio 2023 - 2025 la spesa di euro 70.000,00 nell'ambito della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" Titolo 1° del bilancio di previsione regionale 2023-2025.
3. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 2 è stabilita annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del lgs. 118/2011.

Art. 5

(Sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva del Comune di Perugia)

1. La Regione Umbria interviene a titolo di cofinanziamento degli interventi del Comune di Perugia finalizzati ai lavori di adeguamento e ristrutturazione del Palazzetto dello Sport Palabarton (ex Giuseppe Evangelisti) per l'importo massimo di euro 1.000.000,00.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2023 la spesa di euro

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1.000.000,00 alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 del Bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 6

(Ulteriori modificazioni alla l.r. 23 dicembre 2011, n.18)

1. All'articolo 64, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n.18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.) le parole: "con oneri a carico del bilancio della gestione straordinaria delle comunità montane in liquidazione" sono sostituite dalle seguenti: "con oneri a cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 28 dicembre 2017, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018))".

2. All'articolo 64, comma 9 bis della l.r. 18/2011, le parole: "I relativi oneri sono a carico del bilancio della gestione straordinaria delle comunità montane in liquidazione." sono sostituite dalle seguenti: "Ai relativi oneri si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 4 della L.R. n.18/2017).".

Art. 7

(Modificazioni alla l.r. n.11/2022)

1. All'articolo 3, della legge regionale 25 luglio 2022, n. 11 (Sostegno alle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine), il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e 2025, la spesa di euro 20.000,00 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1, del bilancio regionale di previsione 2023-2025."

Art. 8

(Modificazioni alla l.r. n.12/2022)

1. All'articolo 5, della legge regionale 25 luglio 2022, n. 12 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sul welfare aziendale e istituzione della giornata regionale del welfare aziendale), il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dal 2023, la copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata nell'ambito delle risorse finanziarie previste a titolo di trasferimento per le spese di funzionamento dell'Assemblea Legislativa, alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025".

Articolo 9

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2023-2025 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

Articolo 10

(Disposizione sull'efficacia)

1. Le disposizioni di cui alla presente

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2023.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 20/11/2022

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 21/11/2022

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
